



Oggetto: Legge 27 dicembre 2013 n. 147 – Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” – Approvazione delle “Linee guida regionali per l’applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni”.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”;

**VISTA** la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25, “*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*”;

**VISTA** la Legge Regionale 4 giugno 2018 n. 3, “*Legge di stabilità regionale 2018*”;

**VISTA** la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018 - 2020*”;

**VISTA** la D.G.R. 265 del 5 giugno 2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.”;

**VISTA** la D.G.R. 266 del 5 giugno 2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”;

**VISTO** il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

**VISTA** la Direttiva 2008/98/Ce contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni;

**VISTO** il D.M. Ambiente del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;

**VISTA** la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modificazioni;

**VISTO** il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio 18 gennaio 2012, n.14 del e successive modificazioni;

**VISTO** il D.lgs. 04 marzo 2014 n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” di modifica del D.lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006;

**VISTA** la L.R. 14 Luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione “Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;

**VISTA** la L.R. 10 Agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”

**PRESO ATTO** che:

- il D.lgs.507/93 ha istituito e regolato la TARSU, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la tariffa rifiuti, detta anche tariffa d’igiene ambientale (TIA), è stata introdotta dall’art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 ed è definita nelle sue varie componenti dal metodo normalizzato introdotto con il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
- il D.lgs. 152/06 con gli art.238 e segg. ha modificato la TIA;
- la Legge 296/06 (finanziaria 2007), art.1 comma 184 ha differito il passaggio Tarsu/Tia;
- il D.L. 208/08 art.5 comma 2 quater ha differito il termine per emissione decreto attuativo del D.lgs.152/06;
- il D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito nella legge 214/2011, ha introdotto con l’art.14 una nuova tassa sui rifiuti (Tares, tassa sui rifiuti e sui servizi);
- il D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI) che sostituisce il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES);
- l’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 dal 1 gennaio 2014 ha disposto, tra l’altro, che la TARI decorra dal 1 gennaio 2014;

**RICHIAMATO** che la Tari, quindi, sostituisce i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l’acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES;

**RICHIAMATO** che la legge 125/2015 sugli enti locali prevede nuove componenti della TARI che includono:

- eventuali mancati ricavi derivanti da crediti inesigibili in merito alla tariffa di igiene ambientale;
- tariffa integrata ambientale;
- tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

**ATTESO** quindi che con l’approvazione del citato decreto “Enti locali”, inoltre, è stato previsto che il conto della Tari deve coprire tutte le “componenti di costo fisse”, tra cui anche l’imposta non riscossa negli anni passati. Sono considerate, infatti, un “costo” della Tari le mancate precedenti riscossioni in quanto la tariffa, dovendo garantire la “copertura integrale dei costi”, deve conseguentemente garantire anche quelli che derivano dai mancati pagamenti dei contribuenti inadempienti;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

**VISTO** l'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e in particolare l'articolo 238, comma 4, secondo cui "la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani "è composta (...) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti(...)

**VISTO** l'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui "Con regolamento sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea";

**CONSIDERATO** che la tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti urbani (TARIP) è tra gli strumenti economici più efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152;

**CONSIDERATO** che la determinazione puntuale della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di attuare il principio "chi inquina paga" per la gestione dei rifiuti urbani

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 6, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 i sistemi di misurazione puntuale rappresentano lo strumento per la determinazione, in funzione delle quantità di rifiuti conferiti, della componente variabile della tariffa dei rifiuti;

**ATTESO** che la L.R. 10 Agosto 2016, n. 12 all'art. 12 di modifica dell'art. Art. 12 (Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e successive modifiche) prevede che nel Capo III, dopo l'articolo 21 della l.r. 27/1998 è inserito l'Art. 21 bis (Tariffazione puntuale) che dispone:

1. La Regione promuove la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che deve avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi.

2. La Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1 individua le buone pratiche che i comuni debbono adottare al fine di realizzare la verifica puntuale della produzione di rifiuti partendo dalle utenze non domestiche e prevede appositi contributi sia di parte corrente che di parte capitale per i comuni, nell'ambito della programmazione sulla differenziata."

**CONSIDERATO** che con precedente DGR DEC 2 del 17/1/2017 erano state adottate le "Linee guida regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni"

**CONSIDERATO INOLTRE** che successivamente il Ministero delle Finanze e quello del Ministero dell'Ambiente hanno emesso specifico decreto

**VISTO** il Decreto 20 aprile 2017 " Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione

caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”

**PRESO ATTO** dei criteri stabiliti dal DM 20 aprile 2017 finalizzati a definire sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico e correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

**RITENUTO** che la tariffa puntuale debba rispettare i seguenti principi:

- **TRASPARENZA** - il cittadino ha la sicurezza di pagare solo per il numero di conferimenti realmente operati oltre al numero di conferimenti già incluso nella parte fissa della tariffa. La possibilità di controllare in maniera facile ed immediata la quota variabile della tariffa è una garanzia sulla trasparenza dei processi messi in atto;
- **PREMIALITÀ** - il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la differenziazione dei propri rifiuti e, conseguentemente, di ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato. I comportamenti virtuosi hanno un riconoscimento monetario pressoché immediato;

**RICHIAMATO** che i Comuni esercitano le loro funzioni associandosi nelle forme e nei modi previsti dalla normativa regionale;

**RICHIAMATO** che l'applicazione della **TARIFFA PUNTUALE** di cui all'art. 1 c. 667 L. 147/2013 e conseguente abrogazione dei prelievi in vigore quali la **TARI** di cui all'art. 1 c. 639 (tassa a coefficienti presuntivi o con commisurazione puntuale, applicata dal Comune senza iva) e **TARIFFA** di cui all'art. 1 c. 668 (tariffa corrispettiva per Comuni che già avevano sistemi di misurazione puntuale, applicata dal Gestore con iva) deve avvenire dopo un periodo transitorio fino a scadenza dei contratti in essere e comunque non oltre il 31/12/2019;

**VISTO** l'elaborato denominato “Linee guida regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni” allegato al presente atto;

**PRESO ATTO** che le citate linee guida sono indirizzate ai Comuni per la redazione del proprio Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, avente per oggetto la disciplina della Tariffa Puntuale diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**PRESO ATTO** del parere favorevole con osservazioni della commissione consiliare competente per i rifiuti con verbale n. 61 del 09/02/2017;

**CONSIDERATO** che le presenti linee guida, aggiornate a seguito dell'emanazione del DM 20 aprile 2017, saranno sottoposte alle valutazioni della attuale commissione consiliare competente

**VALUTATO** che, al fine di estendere, senza ritardi, l'applicazione della tariffazione puntuale a tutti i comuni del Lazio entro la data prevista del 2020, la Regione istituisce un fondo per sostenere i Comuni e contribuire alle spese necessarie all'introduzione dei sistemi di misurazione puntuale e/o all'aggiornamento dei sistemi e dei mezzi eventualmente presenti, nonché alla sensibilizzazione dei cittadini, con appositi bandi;

**RITENUTO** necessario approvare le Linee guida di cui al citato elaborato

Per quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama,

**DELIBERA**

Di approvare l'elaborato denominato "Linee guida regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni" allegato al presente atto.

I comuni con proprio atto potranno dare attuazione a quanto previsto nelle Linee guida sopra citate.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Copia



## LINEE GUIDA PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE

Premessa:

Le presenti linee guida sono indirizzate ai Comuni per la redazione del Regolamento. L'obiettivo di questo primo documento è quello di omogeneizzare le attuali esperienze senza generare importanti scostamenti tariffari rispetto al passato, fornendo contestualmente uno strumento di immediata applicazione per i Comuni che nei prossimi mesi intendono implementare sistemi di tariffazione puntuale.

I Comuni dovranno adottare, nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014) e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva in conformità al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati).

La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione ed all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

La Regione Lazio con la L.R. 10 Agosto 2016, n. 12 all'art. 12 di modifica dell'art. Art. 12 (Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e successive modifiche) prevede che nel Capo III, dopo l'articolo 21 della l.r. 27/1998 è inserito l'Art. 21 bis (Tariffazione puntuale) che dispone: "1. La Regione promuove la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle *Linee guida regionali per l'applicazione della*

**tariffazione puntuale da parte dei Comuni** diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che deve avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi.

La Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1 individua le buone pratiche che i comuni debbono adottare al fine di realizzare la verifica puntuale della produzione di rifiuti partendo dalle utenze non domestiche e prevede appositi contributi sia di parte corrente che di parte capitale per i comuni, nell'ambito della programmazione sulla differenziata.”

Precedentemente con la D.G.R. del 17/1/2017 erano state approvate le prime linee guida, sulle quali si era espressa la competente commissione consiliare. Successivamente è stato emanato il DM 20 aprile 2017 sulla base del quale sono state aggiornate le presenti linee guida.

L'applicazione della tariffa puntuale garantisce di norma delle positive variazioni nelle abitudini dei cittadini. La tendenza ad esporre il meno possibile il contenitore (o il sacco) dei rifiuti indifferenziati, per risparmiare il costo di esposizioni dovute soltanto a sacchi e/o bidoni non pieni, può permettere di razionalizzare il percorso dei mezzi di raccolta, consentendo di ottimizzare i costi del servizio di raccolta.

Il cittadino ha la sicurezza di pagare solo per il numero di conferimenti realmente operati oltre al numero di conferimenti già incluso nella parte fissa della tariffa. La possibilità di controllare in maniera facile ed immediata la quota variabile della tariffa è una garanzia sulla trasparenza dei processi messi in atto.

Il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la differenziazione dei propri rifiuti e, conseguentemente, di ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato. I comportamenti virtuosi hanno un riconoscimento monetario pressoché immediato.

Affinché i comuni possano applicare la tariffazione puntuale sono necessari:

- Presupposto materiale: realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti (ex DM 20 aprile 2017) ]
- Presupposto giuridico: espressa opzione per la tariffa corrispettiva nel regolamento comunale.

I principali vantaggi nell'applicazione della tariffazione puntuale possono riassumersi:

- 1) Maggiore equità del prelievo.
- 2) Consenso tra i cittadini e maggiore consapevolezza e trasparenza dei costi tra gli utenti
- 3) Aumento delle performance quantitative del sistema:
  - + RD%;
  - secco residuo;
  - costi di smaltimento
  - + ricavi cessione riciclabili.
- 4) Recupero evasione (grazie alla mappatura delle utenze necessaria per attuare la TP).
- 5) Maggior conoscenza e controllo del servizio di asporto rifiuti (sia dal punto di vista operativo che economico), grazie al continuo monitoraggio che la TP offre.

A questi si accompagnano delle possibili criticità che vanno prevenute preliminarmente nelle modalità di organizzazione del servizio ed in particolare

1. Aumento dei costi, a causa dei sistemi di rilevazione ed elaborazione dati necessari per implementare la Tariffa Puntuale
2. Non precisione di misura dei sistemi di pesatura e rilevazione.
3. Difficoltà di implementazione nei contesti ad elevata urbanizzazione
4. Aumento dell'abbandono dei rifiuti nel territorio e/o migrazione dei rifiuti nei Comuni limitrofi.
5. La qualità delle frazioni differenziate potrebbe peggiorare se il sistema è progettato e implementato in modo inadeguato.
6. Incertezza sul gettito tariffario, in particolare quello legato alle misurazioni.

Le presenti linee guida, sulla base del DM 20 aprile 2017 intendono dare una uniforme applicazione sul territorio regionale ai comuni per la emanazione di regolamenti per la tariffazione puntuale

#### Art. 1 Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee guida per la tariffazione puntuale si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «rifiuti urbani» come definiti dall'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) «rifiuti speciali» come definiti dall'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi

compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “y”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

j) «raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) «autocompostaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;

m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n) «rifiuto organico», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolto in modo differenziato;

o) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);

p) «utente», ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

q) «utenza», ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

r) «utenza domestica»: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

s) «utenza non domestica» l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica;

t) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;

u) «utenza domestica condominiale» utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore attribuito al condominio;

v) «utenza aggregata», ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

w) «parte fissa della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;

x) «parte variabile della Tariffa» è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione;

y) «Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata)», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante

raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

z) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

aa) «riutilizzo» ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

## Articolo 2 – Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).

Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilati ai rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ai fini del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell'applicazione della Tariffa, i rifiuti non pericolosi individuati dal regolamento comunale in materia di assimilazione. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

## Articolo 3 - Presupposto e ambito di applicazione della tariffa corrispettiva

La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.

Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva:

a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;

- d) per i fabbricati rurali: le superfici adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari; e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto;
- g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.

L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

#### Articolo 4 - Utente obbligato al pagamento

La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:

- a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
- b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

#### Articolo 5 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.

Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

#### Articolo 6 – Identificazione e riconoscimento delle utenze

L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza che deve avvenire in modalità diretta ed univoca attraverso idonei dispositivi di controllo integrati nel contenitore o nel sacco in cui il rifiuto è conferito ovvero mediante idonee attrezzature installate in punti di conferimento.

Il riconoscimento avviene attraverso il codice dell'utenza

#### Articolo 7 – Criteri per la misurazione puntuale

I criteri sono finalizzati ad attuare un modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

I sistemi di misurazione puntuale devono consentire dopo aver identificato e associato l'utenza, deve permettere di poter registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza.

I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo e devono misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta.

L'applicazione della tariffazione puntuale prevede almeno la misurazione della frazione del rifiuto urbano residuo (RUR).

Possibili frazioni misurate:

- Secco residuo
- Riciclabili secchi
- Organico
- Plastica
- Metalli
- Carta e cartone

## Art. 8 - Misurazione della quantità di rifiuto

La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere:

- a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
- d) effettuata presso un centro di raccolta.

Nei casi di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza (RIFut), è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.

Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) è determinata dalla formula:  $RiFut = \Sigma PESconf$ .

Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito é determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.

In questi casi la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut), può essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso).

Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) e' determinata come:  $RiFut = \Sigma VOLcont * Kpeso$ .

Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza (RIFut), è individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalità di misurazione.

## Articolo 9 - Criteri per la realizzazione di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo

Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo vari criteri:

- il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.

- i coefficienti riportati nel DM 20 aprile 2017 nelle porzioni di territorio in cui la dispersione territoriale o la sostenibilità economica del servizio non consenta di implementare ovunque la misurazione puntuale.

Può essere altresì necessario dover differenziare la produzione di rifiuto residuo da utenze domestiche da quelle non domestiche. In via principale il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.

In alternativa, qualora non sia possibile, il comune può utilizzare coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica, così come indicati nel DM 20 aprile 2017.

#### Articolo 10 Trattamento, gestione e conservazione dei dati

Il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Per questo i sistemi e le infrastrutture informatiche di rilevazione misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse.

#### Articolo 11 – Riduzioni

- a) **Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo**  
Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti speciali assimilati, è applicata una riduzione così determinata [specificare]
- b) **Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**  
La Tariffa è dovuta nella misura del [indicare la %] dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- c) **Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio**  
Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza possono essere applicate riduzioni in % [specificare la %] per le utenze poste a una distanza superiore a [indicare la distanza in mt] dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata
- d) **Riduzioni per il compostaggio individuale**

All'utenza che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere è applicata una riduzione della Tariffa così determinata [specificare].

e) Riduzioni per il compostaggio di comunità

All'utenza che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata [specificare].

f) Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo

Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di pesatura. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è così determinata [indicare le riduzioni previste in euro/kg].

g) Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso

Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce beni riutilizzabili presso i Centri del Riuso. La riduzione è commisurata al quantitativo di beni conferiti, è così determinata [indicare le riduzioni previste in euro/kg].